

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018
369/2018/R/TLR

RIGETTO DELLE ISTANZE PER L'ESCLUSIONE DAL NOVERO DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO SOGGETTE ALLA REGOLAZIONE DELL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 23/2018/R/TLR

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244 (nel seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la determina del Direttore della Direzione Servizi Ambientali dell'Autorità 22 gennaio 2018, 1/DSAM/2018 (di seguito: determina 1/DSAM/2018);
- il comunicato di chiarimento in merito all'iscrizione alle anagrafiche relative al settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 4 settembre 2015;
- le istanze pervenute da parte di 13 gestori e relative a 34 reti di teleriscaldamento per la loro esclusione dal novero delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento soggette alla regolazione settoriale definita dall'Autorità ed in particolare le comunicazioni della società Ecogena S.r.l. per le reti denominate "Porta di Roma", "Saxa Rubra", "Europarco" e "Torrino Nord", ubicate nel comune di Roma, dell'8 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/3728 di pari data), della società La Thuile Energie S.r.l. per la rete ubicata nel comune di La Thuile del 20 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/5054 del 21 febbraio 2018), del Comune di San Benedetto Po per la rete ubicata nel comune di San Benedetto Po del 23 febbraio 2018 (Prot. Autorità

- A/5699 di pari data), della società High Power S.p.a. per le reti ubicate nei comuni di Chieri e di Savigliano del 26 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/6564 del 27 febbraio 2018) e della società Mondo Energia S.p.a per la rete ubicata nel comune di Mondovì del 26 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/6563 del 27 febbraio 2018);
- le comunicazioni della Direzione Teleriscaldamento e teleraffrescamento dell’Autorità ai sensi del comma 5.1 dell’Allegato A alla deliberazione 23/2018/R/tlr ed in particolare le note alla società High Power S.p.a. del 4 aprile 2018 (Prot. Autorità 11541 di pari data) e del 2 maggio 2018 (Prot. Autorità 14277 di pari data), alla società Mondo Energia S.p.a del 4 aprile 2018 (Prot. Autorità 11547 di pari data) e del 2 maggio 2018 (Prot. Autorità 14280 di pari data), al Comune di San Benedetto Po del 4 aprile 2018 (Prot. Autorità 11540 di pari data) e del 2 maggio 2018 (Prot. Autorità 14276 di pari data), alla società La Thuile Energie S.r.l. del 4 aprile 2018 (Prot. Autorità 11542 di pari data) e del 2 maggio 2018 (Prot. Autorità 14279 di pari data) ed alla società Ecogena S.r.l. del 24 aprile 2018 (Prot. Autorità 13820 di pari data);
 - la ulteriore documentazione trasmessa dai gestori ed in particolare le comunicazioni della società High Power S.p.a. del 18 maggio 2018 (Prot. Autorità A/16023 di pari data), della società Mondo Energia S.p.a del 18 maggio 2018 (Prot. Autorità A/16024 di pari data), del Comune di San Benedetto Po del 16 aprile 2018 e del 14 maggio 2018 (rispettivamente Prot. Autorità A/12950 del 17 aprile 2018 e A/15748 del 16 maggio 2018), della società La Thuile Energie S.r.l. dell’11 aprile 2018, del 19 aprile 2018 e del 14 maggio 2018 (rispettivamente Prot. Autorità A/12572 del 12 aprile 2018, A/13423 del 20 aprile 2018 e A/15469 del 14 maggio 2018), e della società Ecogena S.r.l. del 15 maggio 2018 (Prot. Autorità 15756 del 16 maggio 2018);
 - le comunicazioni datate 11 giugno 2018 delle risultanze dell’istruttoria con preavviso di rigetto motivato dell’istanza di esclusione della rete dalla regolazione inviate dalla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento alla società High Power S.p.a. per le reti site nei comuni di Chieri e di Savigliano (Protocollo Autorità 18201 di pari data), alla società Mondo Energia S.p.a per la rete sita nel comune di Mondovì (Protocollo Autorità 18202 di pari data), al Comune di San Benedetto Po per la rete sita nel comune di San Benedetto Po (Protocollo Autorità 18204 di pari data), alla società La Thuile Energie S.r.l. per la rete sita nel comune di La Thuile Energie (Protocollo Autorità 18207 di pari data) ed alla società Ecogena S.r.l. per la rete denominata “Porta di Roma” (Protocollo Autorità 18205 di pari data).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all’Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l’articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento “*qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o*

siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”;

- ogni infrastruttura di trasporto dell'energia termica che risponde alla suddetta definizione rientra, pertanto, nel perimetro del servizio di telecalore soggetto alla regolazione definita dall'Autorità ai sensi del medesimo decreto legislativo 102/14;
- i requisiti generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14 riguardano aspetti dinamici che connotano la rete di telecalore in una prospettiva evolutiva con riferimento sia alla realizzazione dell'infrastruttura “*prevalentemente su suolo pubblico*”(da intendersi nel senso che le tubazioni dell'infrastruttura, al netto degli allacciamenti, siano posate almeno per il 50% su suolo pubblico) sia alla finalità di “*consentire a chiunque interessato [...] di collegarsi alla medesima rete*”;
- alla luce di quanto sopra, con deliberazione 23/2018/R/tlr l'Autorità ha dato facoltà ai gestori di infrastrutture che non rispondano ad almeno uno dei requisiti generali di cui sopra di presentare un'autodichiarazione in tal senso, al fine di ottenerne l'esclusione dall'ambito della regolazione del servizio da parte dell'Autorità;
- la deliberazione 23/2018/R/tlr ha altresì stabilito che in sede di prima attuazione l'istanza dei gestori dovesse pervenire agli Uffici dell'Autorità entro il 5 marzo 2018 e che entro i 90 giorni successivi, come stabilito dalla determina 1/DSAM/2018, sulla base delle istanze pervenute venisse pubblicato sul sito dell'Autorità l'elenco delle infrastrutture di trasporto dell'energia termica escluse dall'ambito della regolazione del servizio telecalore definita dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sono pervenute all'Autorità entro il 5 marzo 2018 da parte di 13 gestori istanze di esclusione per 34 reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, delle quali 8 realizzate in prevalenza su suolo privato e complessivamente al servizio di meno dell'1% degli utenti del settore del telecalore in Italia;
- la novità della materia ha suggerito agli Uffici di procedere ad una verifica puntuale di ciascuna delle istanze di esclusione presentate al fine di stabilire quali richieste accogliere ai fini dell'esclusione dal novero delle reti soggette alla regolazione dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14;
- l'esame delle istanze relative alle reti realizzate in prevalenza su suolo pubblico, ha reso necessario un maggiore approfondimento del requisito generale della finalità di “*consentire a chiunque interessato [...] di collegarsi alla medesima rete*” di cui all'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14;
- ai fini dell'approfondimento di cui al precedente punto la Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità ha pertanto inviato ai gestori interessati la richiesta di trasmettere ai sensi del comma 5.1 dell'Allegato A alla

deliberazione 23/2018/R/tlr - per ciascuna delle reti per le quali era stata presentata istanza - documentazione idonea ad attestare l'assenza di almeno uno dei requisiti generali di cui al decreto legislativo 102/14;

- l'esame di ciascuna delle istanze di esclusione presentate e della documentazione di cui al precedente punto ha consentito all'Autorità di accogliere le istanze per 28 reti di teleriscaldamento, complessivamente al servizio di 123 utenti;
- le reti per le quali è stata accolta l'istanza sono state pertanto inserite nell'elenco delle reti escluse dalla regolazione dell'Autorità pubblicato sul sito della stessa Autorità, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a. presenza di più del 50 per cento della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
 - b. rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
 - c. centrale di produzione del calore immesso nella rete di telecalore di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle reti per i quali non ricorrevano i criteri sopra richiamati, la Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento dell'Autorità ha provveduto in data 11 giugno 2018 ad inviare le comunicazioni delle risultanze dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR 244/01, prospettando il rigetto dell'istanza di esclusione della rete dalla regolazione:
 - a. alla società Ecogena S.r.l. per la rete denominata "Porta di Roma" ubicata nel comune di Roma (Prot. Autorità 18205 di pari data);
 - b. alla società La Thuile Energie S.r.l. per la rete ubicata nel comune di La Thuile (Prot. Autorità 18207 di pari data);
 - c. al Comune di San Benedetto Po per la rete ubicata nel comune di San Benedetto Po (Prot. Autorità 18204 di pari data);
 - d. alla società High Power S.p.a. per le reti ubicate nei comuni di Chieri e di Savigliano (Prot. Autorità 18201 di pari data);
 - e. alla società Mondo Energia S.p.a per la rete ubicata nel comune di Mondovì (Prot. Autorità 18202 di pari data);
- successivamente a tale invio, nessuno dei predetti gestori ha presentato nuovi documenti o memorie, né ha chiesto di essere sentito dal Collegio dell'Autorità nell'audizione finale prevista dal DPR 244/01;
- con riferimento ai predetti procedimenti, si rileva che risulta irrilevante la circostanza, addotta da alcuni operatori a fondamento della propria istanza, secondo cui la saturazione della capacità di produzione di calore della centrale non consentirebbe di allacciare ulteriori utenti; tale elemento, infatti, non è sufficiente a escludere la sussistenza del requisito di consentire il collegamento di chiunque

interessato indicato all'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, dato che anche le reti finalizzate a servire un'utenza diffusa sul territorio possono essere soggette ad una saturazione temporanea della capacità disponibile, salvo poi, a seguito del potenziamento della centrale o di una gestione più efficiente della rete (per esempio riducendo la percentuale di calore disperso), essere nuovamente in grado di allacciare ulteriori utenti.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sulla base degli elementi raccolti dalla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento debbano essere rigettate le istanze di esclusione dalla regolazione dell'Autorità presentate:
 - a. dalla società Ecogena S.r.l. per la rete denominata "Porta di Roma" ubicata nel comune di Roma con comunicazione del 8 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/3728 di pari data);
 - b. dalla società La Thuile Energie S.r.l. per la rete ubicata nel comune di La Thuile con comunicazione del 20 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/5054 del 21 febbraio 2018);
 - c. dal Comune di San Benedetto Po per la rete ubicata nel comune di San Benedetto Po con comunicazione del 23 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/5699 di pari data);
 - d. dalla società High Power S.p.a. per le reti ubicate nei comuni di Chieri e di Savigliano con comunicazione del 26 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/6564 del 27 febbraio 2018);
 - e. dalla società Mondo Energia S.p.a per la rete ubicata nel comune di Mondovì con comunicazione del 26 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/6563 del 27 febbraio 2018);
- sia altresì opportuno precisare che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento escluse dal novero delle reti soggette alla regolazione settoriale definita dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14 debbano essere conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all'*Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* (ATT), restando invece in capo al soggetto che le gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell'Autorità, gli obblighi informativi relativi all'*Anagrafica Operatori* ai sensi della deliberazione 339/2015/R/tlr;
- la presente decisione rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione che l'Autorità è legittimata ad adottare nel periodo di *prorogatio*, in quanto volta ad approvare gli esiti delle attività istruttorie compiute in attuazione della deliberazione 23/2018/R/tlr

DELIBERA

1. di rigettare le istanze di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentate:
 - a. dalla società Ecogena S.r.l. per la rete denominata “Porta di Roma” ubicata nel comune di Roma con comunicazione del 8 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/3728 di pari data);
 - b. dalla società La Thuile Energie S.r.l. per la rete ubicata nel comune di La Thuile con comunicazione del 20 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/5054 del 21 febbraio 2018);
 - c. dal Comune di San Benedetto Po per la rete ubicata nel comune di San Benedetto Po con comunicazione del 23 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/5699 di pari data);
 - d. dalla società High Power S.p.a. per le reti ubicate nei comuni di Chieri e di Savigliano con comunicazione del 26 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/6564 del 27 febbraio 2018);
 - e. dalla società Mondo Energia S.p.a per la rete ubicata nel comune di Mondovì con comunicazione del 26 febbraio 2018 (Prot. Autorità A/6563 del 27 febbraio 2018);
2. di prevedere che le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento escluse dal novero delle reti soggette alla regolazione settoriale definita dall’Autorità ai sensi del decreto legislativo 102/14 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all’*Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento* (ATT), restando invece in capo al soggetto che le gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell’Autorità, gli obblighi informativi relativi all’*Anagrafica Operatori* ai sensi della deliberazione 339/2015/R/tlr;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni